



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 513

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 22 dicembre 2015

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)</i>	»	4
<i>Plenaria</i>	»	4
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	6
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	13
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	14
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	21
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	22

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	Pag.	25
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	26
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	27

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	Pag.	28

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia, Idea): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 dicembre 2015

Sottocommissione per i pareri**131^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 8,30.*

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,40

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 95

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

351^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (n. 249)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore Pagliari nella seduta del 15 dicembre.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di riprendere la discussione generale sul disegno di legge n. 2092 e connessi (disposizioni in materia di cittadinanza) nella seduta che sarà convocata per le ore 11 di martedì 12 gennaio 2016.

Si è concordato altresì di convocare, nel pomeriggio della medesima giornata di martedì 12 gennaio, una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 dicembre 2015

Plenaria**264^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente CASSON dà conto del parere favorevole che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso sul provvedimento in titolo e che è stato appena trasmesso dagli uffici competenti.

Il relatore LUMIA (PD), dopo aver evidenziato alcuni dei punti qualificanti della direttiva in recepimento, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente CASSON interviene per sottolineare che l'espressione «condanne per reati penali», contenuta nel vigente comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 del 2006 e riportata dal senatore Lumia

nel parere illustrato, è impropria e, pertanto, tale formula dovrebbe essere corretta sopprimendo la parola «penali» in quanto pleonastica.

Il relatore LUMIA (*PD*) accoglie la proposta del presidente Casson, modificando conseguentemente sul punto lo schema di parere.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma sulle osservazioni proposte con riferimento alle norme dello schema di decreto relative alla tessera professionale europea e all'attività professionale di ostetrica. Sotto il primo profilo sottolinea che la tessera professionale europea non è oggetto di un obbligo, ma semplicemente di una facoltà. Per quanto riguarda, invece, le innovazioni normative relative alla professionalità di ostetrica, esprime perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *d*) dello schema di parere proposto dal relatore; il richiamo ivi fatto alle osservazioni formulate dalla 12^a Commissione permanente, con riferimento all'articolo 37 dello schema di decreto, per il rischio di eccesso di delega, appare lacunoso, laddove sarebbe opportuno che la Commissione giustizia si esprimesse in proposito con maggiore chiarezza.

Il presidente CASSON ricorda che i profili di costituzionalità relativi al provvedimento in titolo sono già stati esaminati dalla Commissione affari costituzionali che, peraltro, ha formulato delle osservazioni non ostative.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che il richiamo alle osservazioni rese dalla Commissione 12^a può senz'altro essere formulato con la finalità di evidenziare che la Commissione giustizia ha preso atto della problematica sollevata.

Il relatore LUMIA (*PD*), alla luce degli interventi precedenti, modifica sul punto in questione lo schema di parere da lui illustrato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo che il Presidente ha verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere, come modificato e pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

La seduta termina alle ore 14,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– premesso che la direttiva 2013/55/UE si colloca nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno e il riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE) al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative;

– considerati alcuni dei punti qualificanti della nuova disciplina come l'introduzione di una tessera professionale europea volta a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito UE; l'accesso parziale ossia la possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine; un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno; il riconoscimento, in base a specifiche linee guida, del tirocinio professionale svolto in un altro Stato membro; la riduzione da due anni ad un anno dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una prestazione temporanea ed occasionale in altro Paese membro; la revisione dei requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto; la possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS*); l'introduzione di un meccanismo di allerta in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri saranno tenute a segnalare alle proprie omologhe degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in ambito sanitario e che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, cui è stato vietato di esercitare, anche temporaneamente, la professione;

– preso atto delle osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalle Commissioni 12^a e 14^a, e, in particolare, dei rilievi fatti dalla Commissione 12^a con riferimento all'articolo 37 dello schema in esame, per il quale la succitata disposizione modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 206 del 2007, senza che ci sia, tuttavia, una corrispondenza con le disposizioni della direttiva da recepire;

– rilevata, per tutte le altre disposizioni del provvedimento in titolo, una sostanziale corrispondenza con le disposizioni della direttiva 2013/55/UE;

– considerate le opportune modifiche recate dallo schema di decreto legislativo in esame, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6 che introduce gli articoli da 5-*bis* a 5-*septies* del decreto legislativo n. 206 del 2007, per la disciplina del nuovo istituto della tessera professionale europea, il comma 8 del nuovo articolo 5-*sexies*, sull'elaborazione e l'accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea, qualifica le autorità competenti come «autorità di controllo» ai sensi della normativa sulla *privacy*; si valuti l'opportunità di utilizzare a tal fine la nozione di «responsabile del trattamento» di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) in ordine all'articolo 16 che integra la formulazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai contenuti della domanda di riconoscimento della qualifica, aggiungendo dei commi volti ad assicurare l'integrità della fedina penale e professionale del richiedente il riconoscimento, il nuovo comma 7-*ter*, ad integrazione della disciplina del precedente nuovo comma 7-*bis*, stabilisce che, in caso di fondato dubbio sull'effettiva assenza di provvedimenti disciplinari o penali, l'autorità competente possa chiederne conferma attraverso il sistema I.M.I.. Il comma 7-*ter*, tuttavia, limita il suo ambito applicativo alla verifica delle sole condanne che risultano connesse «all'attività professionale», mentre il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 succitato, pur, riferendosi, sul versante disciplinare, alle «gravi mancanze professionali», ricomprende anche le «condanne per reati penali», così come il comma 7-*bis*, introdotto dal medesimo articolo 16 fa riferimento alle condanne penali in generale. In questo quadro potrebbe essere opportuno valutare una riformulazione del comma 7-*ter* al fine di allinearne la formulazione a quella dei predetti commi 3 e 7-*bis*;

c) con riferimento all'articolo 17 che aggiunge al decreto legislativo n. 206 del 2007 un nuovo articolo 17-*bis*, dal punto di vista della formulazione del testo si osserva come, al nuovo comma 1 dell'articolo articolo 17-*bis*, la parola «tenga» dovrebbe essere sostituita dalla parola «tengono», in quanto la corrispondente previsione della direttiva in recepimento risulta riferita alle autorità competenti per il riconoscimento dei tirocini professionali svolti in un altro Stato membro;

d) con riferimento all'articolo 37 si valuti, come evidenziato dal relatore della 12^a Commissione permanente, il rischio di illegittimità della norma in questione per eccesso di delega.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 239

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

– premesso che la direttiva 2013/55/UE si colloca nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno e il riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE) al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia, quali la complessità delle prassi e le irregolarità amministrative;

– considerati alcuni dei punti qualificanti della nuova disciplina come l'introduzione di una tessera professionale europea volta a facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in ambito UE; l'accesso parziale ossia la possibilità per il professionista di esercitare in uno Stato membro l'attività solo nel settore per cui è pienamente qualificato nello Stato di origine; un migliore accesso alle informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali mediante il ricorso a punti di contatto unici istituiti nel quadro della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno; il riconoscimento, in base a specifiche linee guida, del tirocinio professionale svolto in un altro Stato membro; la riduzione da due anni ad un anno dell'esperienza professionale richiesta per esercitare una prestazione temporanea ed occasionale in altro Paese membro; la revisione dei requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali per i quali vige attualmente il riconoscimento automatico (medico, infermiere, ostetrica, odontoiatra, veterinario, farmacista e architetto; la possibilità di computare i crediti formativi nella durata di un programma di studio sulla base del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS*); l'introduzione di un meccanismo di allerta in base al quale le autorità competenti dei singoli Stati membri saranno tenute a segnalare alle proprie omologhe degli altri Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in ambito sanitario e che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, cui è stato vietato di esercitare, anche temporaneamente, la professione;

– preso atto delle osservazioni favorevoli con rilievi formulate dalle Commissioni 12^a e 14^a, e, in particolare, dei rilievi fatti dalla Commissione 12^a con riferimento all'articolo 37 dello schema in esame, per il quale la succitata disposizione modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 206 del 2007, senza che ci sia, tuttavia, una corrispondenza con le disposizioni della direttiva da recepire;

– rilevata, per tutte le altre disposizioni del provvedimento in titolo, una sostanziale corrispondenza con le disposizioni della direttiva 2013/55/UE;

– considerate le opportune modifiche recate dallo schema di decreto legislativo in esame, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 6 che introduce gli articoli da *5-bis* a *5-septies* del decreto legislativo n. 206 del 2007, per la disciplina del nuovo istituto della tessera professionale europea, il comma 8 del nuovo articolo *5-sexies*, sull'elaborazione e l'accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea, qualifica le autorità competenti come «autorità di controllo» ai sensi della normativa sulla *privacy*; si valuti l'opportunità di utilizzare a tal fine la nozione di «responsabile del trattamento» di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) in ordine all'articolo 16 che integra la formulazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativo ai contenuti della domanda di riconoscimento della qualifica professionale, aggiungendo dei commi volti ad assicurare l'integrità della fedina penale e professionale del richiedente il riconoscimento, il nuovo comma *7-ter*, ad integrazione della disciplina del precedente nuovo comma *7-bis*, stabilisce che, in caso di fondato dubbio sull'effettiva assenza di provvedimenti disciplinari o penali, l'autorità competente possa chiederne conferma attraverso il sistema I.M.I.. Il comma *7-ter*, tuttavia, limita il suo ambito applicativo alla verifica delle sole condanne che risultano connesse «all'attività professionale», mentre il comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 207 succitato, pur, riferendosi, sul versante disciplinare, alle «gravi mancanze professionali», ricomprende anche le «condanne per reati penali» – dovendosi incidentalmente comunque sottolineare l'improprietà, nel predetto comma 3, della formula «reati penali» che andrebbe corretta sopprimendo la parola «penali» in quanto ovviamente pleonastica – così come il comma *7-bis*, introdotto dal medesimo articolo 16, fa riferimento alle condanne penali in generale. In questo quadro potrebbe essere opportuno valutare una riformulazione del comma *7-ter* al fine di allinearne la formulazione a quella dei predetti commi 3 e *7-bis*;

c) con riferimento all'articolo 17 che aggiunge al decreto legislativo n. 206 del 2007 un nuovo articolo *17-bis*, dal punto di vista della formulazione del testo si osserva come, al nuovo comma 1 dell'articolo *17-bis*, la parola «tenga» dovrebbe essere sostituita dalla parola «tengono», in quanto la corrispondente previsione della direttiva in recepimento

mento risulta riferita alle autorità competenti per il riconoscimento dei tirocini professionali svolti in un altro Stato membro;

d) con riferimento all'articolo 37 si valuti il rischio di illegittimità di tale disposizione per eccesso di delega, come già evidenziato nelle osservazioni della 12^a Commissione permanente.

Sottocommissione per i pareri

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con condizioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 dicembre 2015

Plenaria

202^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, come preannunciato nelle precedenti sedute, in relazione all'esame dell'atto del Governo n. 251 riguardante la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., sono state definite una serie di audizioni, che saranno svolte alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia.

In particolare, nella giornata di martedì 12 gennaio 2016 saranno ascoltati il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il ministro dell'economia e delle finanze Padoan e i vertici di Ferrovie dello Stato Italiane (per il seguito dell'audizione già svolta). Infine, nella giornata di mercoledì 13, saranno ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, mentre deve essere ancora confermata la presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio. In tal modo, la Commissione sarà in grado di esprimere il relativo parere al Governo entro la scadenza concordata del 15 gennaio.

Il senatore SONEGO (*PD*) chiede di poter sentire anche i rappresentanti della Banca d'Italia, come già ipotizzato in precedenza.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala che il Gruppo Nokia ha recentemente acquistato la società Alcatel

Lucent: si tratta di un'operazione di grande importanza per il settore delle telecomunicazioni in Italia. Chiede quindi che la Commissione possa audire quanto prima i vertici del Gruppo Nokia in Italia per acquisire informazioni sulle prospettive della società nonché sui riflessi occupazionali dell'operazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)

(Parere al Ministro delle riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 243

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243),

premessi che:

– il suddetto schema di decreto riveste importanza strategica, in quanto detta disposizioni per semplificare le procedure e, dunque, diminuire i tempi e i costi di installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, prevedendo una serie di diritti e obblighi a carico degli operatori di reti e dei gestori di infrastrutture;

– in base alla direttiva 2014/61/UE di cui lo schema di decreto costituisce attuazione, tali misure mirano a facilitare la diffusione delle reti di comunicazione ad alta velocità e quindi il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, affinché, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e almeno il 50 per cento delle famiglie dell'Unione si abboni ad Internet con connessioni al di sopra dei 100 Mbit/s;

– le stesse misure sono essenziali anche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e per il superamento del «divario digitale» che ancora sussiste in molte aree del Paese, potendo agevolare la realizzazione delle reti di comunicazione ad alta velocità non solo all'interno delle nuove infrastrutture fisiche, ma anche di quelle già esistenti, così da mettere a sistema tutte le reti disponibili, in modo sinergico;

rilevato che:

– appare condivisibile l'impostazione scelta dal Governo di attuare la direttiva 2014/61/UE tenendo conto delle disposizioni già vigenti in materia nell'ordinamento italiano, con particolare riguardo alle norme in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica introdotte con il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e con il precedente decreto-legge n. 112 del 2008, delle quali si è tenuto conto nella stesura del provvedimento in esame, al fine di realizzare un intervento normativo coordinato ed organico;

– nell'ambito degli interventi previsti nello schema di decreto, risulta particolarmente importante garantire, in primo luogo, la massima semplificazione e uniformità delle procedure e degli adempimenti richiesti per consentire agli operatori delle reti di comunicazione l'utilizzo delle in-

infrastrutture fisiche (esistenti o di nuova costruzione) per l'installazione delle reti stesse, indipendentemente dalla tipologia dell'infrastruttura;

– altrettanto importante e apprezzabile è l'istituzione, prevista sempre nello schema di decreto, del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), ossia la banca dati con la «mappatura» delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale (in ambito pubblico o privato), la quale dovrebbe essere realizzata nel più breve tempo possibile, trattandosi di un passaggio essenziale per permettere l'utilizzo sinergico delle infrastrutture stesse;

considerato tuttavia che:

– il testo in esame potrebbe essere utilmente integrato in alcuni punti, nell'intento di rafforzare lo snellimento delle procedure per l'accesso degli operatori di reti – specialmente nel caso di interventi su infrastrutture fisiche già esistenti –, nonché di assicurare la maggiore omogeneità delle disciplina per tutti i tipi di installazioni, incluse quelle gestite dagli stessi operatori di reti;

– appare opportuno esplicitare in termini più chiari il principio che l'accesso all'infrastruttura fisica è in via generale oneroso, come previsto dalla direttiva 2014/61/UE, e che l'operatore di rete richiedente debba comunque accollarsi tutti i costi dell'intervento, remunerando a condizioni eque e ragionevoli il gestore dell'infrastruttura, sulla base di un accordo specifico, e mantenendolo indenne da qualsiasi onere, diretto o indiretto;

– al fine di assicurare tali condizioni eque e ragionevoli, occorrerebbe anche precisare da un lato che il principio dell'accesso oneroso si applica anche alle infrastrutture fisiche di proprietà pubblica o gestite da concessionari pubblici, dall'altro che il prezzo riconosciuto al gestore dell'infrastruttura non può coprire anche costi che siano già recuperati dal gestore stesso attraverso appositi meccanismi tariffari;

– occorre rafforzare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), individuata dallo schema di decreto come organismo per la risoluzione delle controversie tra operatori di reti e gestori di infrastrutture fisiche, assicurando tempi certi e uniformi di decisione per tutte le vertenze (incluse quelle relative alle richieste di accesso all'infrastruttura) ed evitando di sovraccaricare l'Autorità con la trattazione di contenziosi di minore entità, come quelli tra gli operatori di reti e i proprietari di edifici privati o i condomini;

tenuto infine conto delle considerazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 3, si riformuli il comma 3 prevedendo che la relazione esplicativa, da allegare alla richiesta scritta di accesso all'infrastruttura fisica presentata dall'operatore di rete, contenga semplicemente gli elementi del progetto da realizzare e un cronopro-

gramma degli interventi specifici, in modo da lasciare alla libera negoziazione tra le parti la definizione di termini, condizioni specifiche e prezzo;

2) all'articolo 3, comma 6, si modifichi il primo periodo, portando a due mesi il termine massimo entro cui l'AGCOM, quale organismo di risoluzione delle controversie, deve adottare la sua decisione, in modo da allinearla al termine generale previsto dall'articolo 9, comma 2;

3) parimenti, al medesimo articolo 3, comma 6, si integri il secondo periodo, prevedendo che il prezzo fissato dall'organismo di risoluzione delle controversie non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, ove gli stessi siano già inclusi e quindi recuperati attraverso i meccanismi tariffari riconosciuti allo stesso gestore;

4) all'articolo 4, riguardante l'istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), si modifichi il comma 1 al fine di prevedere in capo ai gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché in capo agli enti pubblici detentori delle informazioni, obblighi stringenti e, integrando il successivo articolo 10, correlative sanzioni in caso di inadempienza, per comunicare in tempi rapidi al SINFI i dati relativi alle infrastrutture, in modo da consentire l'avvio tempestivo della banca dati;

5) in relazione ai medesimi articoli 4 e 10, si introducano analoghi obblighi e sanzioni anche per le comunicazioni preventive al SINFI che il comma 2 dell'articolo 4 impone ai gestori per gli interventi di adeguamento dell'infrastruttura, fermo restando il principio che per gli interventi di manutenzione ordinaria, per quelli di emergenza o non programmabili, dovrebbero prevedersi tempi di preavviso più brevi e adempimenti meno gravosi;

6) con riferimento al comma 4 dell'articolo 4, nelle more della piena operatività del SINFI, si prevedano agli articoli 4 e 10 i medesimi obblighi e sanzioni a carico dei gestori delle infrastrutture fisiche e degli enti pubblici competenti per il rilascio delle informazioni minime sulle infrastrutture agli operatori di rete che ne facciano richiesta e, dopo l'entrata a regime del SINFI, si preveda l'abrogazione espressa delle eventuali altre banche dati aventi caratteristiche e finalità analoghe, al fine di evitare inutili e costose duplicazioni di dati e adempimenti;

7) per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, si integri la disposizione prevedendo che, in assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità deve avvenire preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e che, in ogni caso, le specifiche delle tecniche di posa e di scavo e dei relativi ripristini sono definite dall'Ente nazionale italiano di unificazione attraverso le apposite prassi di riferimento e norme tecniche;

8) in merito allo stesso articolo 5, si inserisca al comma 3 un termine esplicito di due mesi entro cui l'AGCOM, come organismo per la risoluzione delle controversie, deve emettere la decisione relativamente ai conflitti sul coordinamento delle opere di genio civile, in linea con il termine generale di cui all'articolo 9, comma 2;

9) all'articolo 7, si riformuli la disposizione in modo da prevedere una procedura uniforme di rilascio delle autorizzazioni per tutti i tipi di opere di genio civile strumentali all'installazione di elementi di reti di comunicazione ad alta velocità, assicurando tempi certi, anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio-assenso in caso di decorso dei termini senza l'adozione del provvedimento espresso da parte dell'amministrazione o della decisione da parte della conferenza di servizi ove convocata;

10) con riferimento alla stessa norma, si prevedano procedure rigorose ma quanto più possibile semplificate (anche in relazione agli adempimenti di carattere ambientale e paesaggistico), nel caso di interventi di installazione o modifica di impianti di reti di comunicazione elettronica che abbiano per oggetto infrastrutture già esistenti e che comportino quindi un impatto ridotto, con particolare riguardo alla costruzione di elettrodotti interrati su strade, all'adeguamento di impianti elettrici esistenti per la posa e/o la sostituzione di cavi in fibra ottica, nonché agli interventi su edifici e tralicci preesistenti da cui derivino incrementi contenuti di altezza o di sagoma;

11) per quanto concerne l'articolo 8, comma 1, si estenda l'applicazione della disposizione, con riferimento agli obblighi di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso degli operatori di reti, anche ai condomini di edifici esistenti che si siano dotati di impianti in fibra ottica e di un punto di accesso in conformità con la disciplina vigente;

12) al comma 2 del medesimo articolo 9, si sopprima il riferimento al diverso termine per l'adozione della decisione di cui all'articolo 3, comma 6, e si introduca la facoltà dell'AGCOM di acquisire, in relazione all'oggetto di una controversia, il parere delle competenti Autorità di regolazione dei settori in cui operano i gestori dell'infrastruttura fisica;

13) infine, con riferimento al complesso dello schema di decreto, si estendano le previsioni degli obblighi e dei diritti dei gestori delle infrastrutture fisiche anche agli operatori di reti che gestiscono proprie infrastrutture;

e con le seguenti osservazioni:

1) riguardo all'articolo 4, occorrerebbe integrare la disposizione di cui al comma 6 precisando che, nel caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli di rischio, per le condizioni progettuali e di esercizio che le contraddistinguono (ad esempio le reti per il trasporto del gas), l'accesso degli operatori di reti di comunicazione dovrebbe essere consentito solo per le parti dell'infrastruttura, esistenti o di nuova realizzazione, idonee al passaggio dei cavi in fibra ottica e, comunque, nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore dell'infrastruttura, sia per quanto riguarda gli accessi in fase di realizzazione, che quelli successivi per interventi di adeguamento o manutenzione delle reti di comunicazione. Si rileva comunque l'esigenza di mantenere in capo ai gestori tutti gli obblighi di comunicazione al SINFI previsti dallo schema di decreto per gli interventi di adeguamento o manutenzione condotti sulle infrastrutture;

2) relativamente all'articolo 9, comma 1, si valuti la possibilità di attribuire all'AGCOM, in qualità di organismo di risoluzione delle controversie, la facoltà di avvalersi anche delle proprie articolazioni territoriali costituite dai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) per la trattazione di vertenze di minore entità, come quelle tra gli operatori di rete e i proprietari di edifici privati o i condomini (che, essendo potenzialmente molto numerose, potrebbero rischiare di appesantire eccessivamente l'attività dell'Autorità);

3) valuti il Governo la possibilità, per una maggiore chiarezza tesa evitare incertezze interpretative e applicative, di intervenire a livello terminologico sul complesso del provvedimento in esame, da un lato uniformando le denominazioni di «operatore di rete» e di «gestore di infrastruttura fisica» per tutti i soggetti che, indipendentemente dalla specifica qualifica, svolgono le relative funzioni, e dall'altro ridefinendo il SINFI quale sportello unico per la raccolta di tutte le informazioni, nonché per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi e di tutti i rapporti con i privati che attivano tali procedimenti, relativamente alle infrastrutture funzionali all'installazione delle reti di comunicazione elettronica;

4) valuti, infine, il Governo la possibilità di integrare il secondo periodo dell'articolo 3, comma 6, prevedendo che un prezzo equo per l'accesso sia corrisposto anche nel caso di infrastrutture già esistenti di proprietà pubblica o gestite da concessionari pubblici.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 dicembre 2015

Plenaria

306^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE avverte che non è possibile procedere alla votazione della proposta di parere formulata dalla Relatrice, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, in quanto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Dopo aver ricordato che la Commissione è tenuta a esprimersi entro il 25 dicembre, propone di proseguire l'esame dell'atto in titolo nel corso del pomeriggio odierno, considerato che è stato comunicato per le vie brevi che la documentazione mancante potrebbe essere trasmessa nel corso della giornata.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio odierno, alle ore 17,45, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 236.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**307^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'atto in titolo, è stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni; sono pervenute, inoltre, le osservazioni formulate dalla 1^a Commissione.

Fa altresì presente che la Relatrice ha apportato alcune modifiche formali alla proposta di parere già illustrata (testo risultante dalla riformulazione pubblicato in allegato).

La Commissione prende atto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale per deliberare e pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 236**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»);

viste le osservazioni della 1^a Commissione;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1. con riferimento all'articolo 6 comma 4, è necessario inserire nella relazione illustrativa la seguente formulazione: «Si evidenzia che non è previsto un obbligo di accreditamento da parte dei laboratori di analisi, i quali saranno sottoposti ad una verifica di qualità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità»;

2. è necessario riformulare il comma 6 dell'articolo 10 come segue:

6. «Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attività sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la Regione o la Provincia autonoma ne dà comunicazione all'autorità che ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica»;

e con le seguenti osservazioni:

1. nell'ambito dell'articolo 3, occorre prevedere, in conformità alla disciplina di delega, che le popolazioni interessate, oltre ad essere informate della presenza di acque esentate da controlli, siano informate del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi alla eventuale presenza di sostanze radioattive;

2. ancora con riguardo all'articolo 3, quanto all'ambito di applicazione delle norme dello schema, occorre prevedere espressamente che siano assoggettate a controlli anche le acque utilizzate a fini di irrigazione o nell'ambito degli allevamenti intensivi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 22 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 22 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 22 dicembre 2015

Plenaria

167^a Seduta

Presidenza del Presidente

Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,05.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 11,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 22 dicembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE